



Dipartimento di Prevenzione  
UOSD VET  
Molluschicoltura e Punti di sbarco

Provvedimento n° 07/2025/3\_integrazione

N. Protocollo del

**DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO  
lagunare 12L053 Spignon**

**da zona di tipo "A" a zona di tipo "B"**

**con OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI depurazione dei molluschi bivalvi vivi delle specie  
MITILO (*M. galloprovincialis*) e TARTUFO (*V. verrucosa*) raccolti nell'ambito di  
monitoraggio lagunare 12L053 Spignon in VENEZIA (VE)**

Il Direttore UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "*Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica*";

VISTO il D. L.gs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V: n. 1722 del 19.11.18 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870";

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. N. 4821 del 11/02/2013 recante "Molluschi bivalvi vivi - Procedure in caso di superamento dei limiti di E. coli in zone di produzione di classe A";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

VISTO il provvedimento di declassificazione temporanea dei molluschi bivalvi vivi della specie MITILO (M. galloprovincialis) nell'ambito di monitoraggio 12L053, emesso da questa Unità in data 19/06/2025 con il n. 07/2025/3 e prot. AULSS 3 n. 0127344, a seguito di riscontro di valori di Escherichia coli superiori ai limiti di zona A pari a 1100 MPN/100g in molluschi bivalvi vivi delle specie MITILO (M. galloprovincialis);

PRESO ATTO del mancato supporto fornito dall'impresa COOP. LAV. PICCOLA PESCA " PELLESTRINA, titolare del codice di allevamento 042VE081 per l'allevamento di molluschi bivalvi vivi della specie TARTUFO (V. verrucosa), per l'esecuzione del campionamento di sorveglianza della zona di produzione 12L053 Spignon ai sensi della D.G.R. 870/2011 (nota prot. ALSS 3 n. 0127800.20-06-2025), a seguito dell'emissione del provvedimento sopra richiamato relativo a tale zona di produzione, n. 07/2025/3 del 19/06/2025;

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, un ulteriore provvedimento integrativo del precedente n. 07/2025/3 del 19/06/2025, di declassificazione temporanea dell'ambito di monitoraggio **12L053 Spignon** da zona di tipo "A" a zona di tipo "B" con l'obbligo al trattamento di depurazione dei molluschi bivalvi MITILO (M. galloprovincialis) e TARTUFO (V. verrucosa) - comune VENEZIA (VE):

## **PRESCRIVE**

1. A tutela della salute pubblica:

**- La declassificazione temporanea dei molluschi bivalvi vivi delle specie MITILO (M. galloprovincialis) e TARTUFO (V. verrucosa) classificati nell'ambito di monitoraggio 12L053 Spignon da "A" a "B" ed OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI depurazione dei molluschi bivalvi vivi delle specie MITILO (M. galloprovincialis) e TARTUFO (V. verrucosa) raccolti nell'ambito di monitoraggio 12L053 Spignon;**

**- Nel documento di registrazione dovrà essere riportata la seguente dicitura " Classe B temporanea per superamento dei limiti di E. coli";**

- Tali disposizioni saranno mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria delle zone di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi

**- Agli OSA interessati di attivare le procedure di ritiro/richiamo del prodotto commercializzato** destinato al consumo umano, QUALORA NON FOSSE STATO ETICHETTATO CON LA DICITURA "DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA", raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con n° di verbale 050503-2500049501B, ovvero dalla data 16/06/2025

## 2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio **12L053 Spignon** (operatori, consorzi, cooperative):

- 042VE085 SOC.AGR.PIANETA MARE SOC.COOP ,
- 042VE098 GHEZZO GIOVANNI DI GHEZZO MARCO & C. S.A.S.
- 042VE081 COOP. LAV. PICCOLA PESCA " PELLESTRINA

- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;

- Alle autorità competenti

- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;

- Alle Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.

5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art 6, comma 12 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione), dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dr. Dario Pandolfo, Direttore UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore UOSD  
Molluschicoltura e Punti di Sbarco  
Dr. Dario Pandolfo

Referente istruttoria: DARIO PANDOLFO  
Responsabile procedimento: Dr. Dario Pandolfo  
Il Direttore UOSD  
Molluschicoltura e Punti di Sbarco  
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE)  
Tel. 0412608350